



**ENTE CARNEVALE
DEI BAMBINI DI ORENTANO**
FONDATA NELL'ANNO 1956



Il giorno 29 del mese di aprile anno 2019, regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, presso la sede sociale, l'assemblea dell'associazione Ente Carnevale Bambini di Orentano per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.

- 1) Relazione del presidente**
- 2) Bilancio consuntivo 2018 approvazione**
- 3) Bilancio di previsione 2019 approvazione**
- 4) Resoconto Carnevale 2019**
- 5) Adeguamento statutario: deliberazioni sul punto.**
- 6) Varie ed eventuali**

Viene chiamato a presiedere la riunione il presidente il sig. Maurizio Ficini e a fungere da segretario la signora Elena Buoncristiani.

Il Presidente, rilevato che l'assemblea è stata regolarmente convocata a norma di statuto e che il numero dei presenti supera quello richiesto dallo statuto, per la validità dell'assemblea dei soci, la dichiara pienamente regolare e valida ed invita a discutere e deliberare sui punti all'ordine del giorno.

Si apre, dunque, la discussione come di seguito:

1) Relazione del presidente

Il Sig. Maurizio Ficini, dopo aver salutato i soci presenti, fa un resoconto delle iniziative intraprese durante questi ultimi tre anni, evidenziando un bilancio positivo per quanto riguarda la partecipazione alle attività dell'associazione e una situazione economica migliorata e messa in sicurezza.

2) Bilancio consuntivo 2018 approvazione

Prende la parola la Sig.ra Simona Davini, cassiere dell'associazione, che elenca un resoconto dettagliato delle entrate e delle uscite relative all'anno precedente e, dopo aver fornito esaurienti delucidazioni, evidenzia il saldo attivo.

3) Bilancio di previsione 2019 approvazione

Il bilancio di previsione, per l'esercizio in corso, è stato redatto programmando le iniziative già organizzate nel 2018, prevedendo però alcune spese aggiuntive che interesseranno la



**ENTE CARNEVALE
DEI BAMBINI DI ORENTANO**
FONDATA NELL'ANNO 1956

sostituzione delle casse all'impianto audio lungo il paese e diverse opere di manutenzione nella zona sportiva.

4) Resoconto Carnevale 2019

L'assemblea viene informata circa il buon esito relativo all'organizzazione del carnevale 2019, grazie anche all'alta affluenza favorita dal bel tempo. Il risultato economico verrà ripreso in considerazione il prossimo anno.

Su quanto detto, viene aperta una discussione a cui partecipano attivamente i soci presenti. Infine il Presidente mette ai voti riscontrando l'approvazione **all'unanimità** per alzata di mano.

5) Modifica Statuto dell'Ente Carnevale dei Bambini

Si apre la discussione sul quinto punto all'ordine del giorno. Prende la parola il Presidente dando lettura della nuova versione aggiornata dello statuto che contiene anche la denominazione sociale integrata con la dicitura Pro-Loco e l'acronimo APS precisando, contestualmente, che questa nuova formulazione nasce da una triplice esigenza:

- essere riconosciuti, ai sensi della Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 come associazione pro-loco volendo in questo modo formalizzare una volontà che in questi anni ha caratterizzato la Ns attività associativa ovvero quella di sviluppare, in modo coeso tra tutti gli associati, delle forme di attrattiva turistica per la Ns comunità. L'adeguamento dello statuto, con l'inserimento nella denominazione della dicitura Pro Loco e l'aggiornamento del nostro oggetto sociale, rappresentano il primo passo per l'iscrizione nell'albo delle associazioni Proloco. Continua il Presidente relazionando sul fatto che ai sensi dell'art. 9 della Legge Regionale 20 dicembre 2016, n. 86 l'istituzione e la tenuta dell'albo è presso il comune Capoluogo di Provincia, ovvero Pisa. Tuttavia la procedura risulta momentaneamente sospesa in quanto il Consiglio Comunale, deve approvare il regolamento per l'istituzione e la gestione dell'albo delle associazioni Pro-Loco. Il Presidente Maurizio Ficini sottolinea infine che, prima per il tramite dello studio di commercialisti che segue la nostra associazione e poi, in proprio, con un messaggio di posta elettronica certificata indirizzato al Comune e per conoscenza al Sindaco del comune di Pisa, dott. Michele Conti, e al Presidente del Consiglio Comunale, dott. Gennai Alessandro, è stata manifestata l'urgenza della nostra associazione di acquisire tale qualifica e contestualmente invitato l'organo competente a istituire tale registro;
- adottare le previsioni normative che consentiranno, salvo ulteriori modifiche, l'entrata nel Codice Terzo Settore. Prende la parola nuovamente il Presidente riferendo all'assemblea la necessità per l'associazione di adeguare lo statuto al corpo normativo del D.lgs 117/2017 in quanto un'inerzia da parte dell'associazione



**ENTE CARNEVALE
DEI BAMBINI DI ORENTANO**
FONDATAO NELL'ANNO 1956

comporterebbe la perdita delle agevolazioni riconosciute agli enti del terzo settore. Continua il Presidente informando che l'adeguamento in tal senso comporta la scelta da parte dell'Associazione di uno dei tipi previsti ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 117/2017; conformandosi dunque alle indicazioni rilasciate da UNPLI, il Consiglio Direttivo ha scelto la Associazione di Promozione Sociale. Il Presidente anticipa che provvederà all'iscrizione del Ns connubio presso il competente registro delle Aps tenuto presso la Società della Salute della Zona Pisana;

- fronteggiare i nuovi limiti di durata per le sagre, fiere, manifestazioni introdotti con la L.R 23 novembre 2018, n. 62 Codice del Commercio. Interviene il Presidente dando lettura dell'art. 52 della sopra citata Legge Regionale laddove introduce un limite secondo il quale la somministrazione di alimenti e bevande temporanea svolta in occasione di sagre, fiere, manifestazioni non può avere durata superiore a dieci giorni consecutivi. Continua il Presidente evidenziando che in caso di inerzia da parte dell'Ente non sarebbe possibile organizzare la prossima sagra della pizza con la durata dichiarata. Tuttavia, grazie alla nuova conformazione dello statuto proposta, sarà possibile organizzare le manifestazioni tipiche della Ns tradizione in quanto, proprio la legge regionale, prevede delle specifiche deroghe al vincolo di durata massima sia per Pro-Loco sia per Aps.

Sulla variazione di statuto e su quanto detto per i punti sopra riportati, viene aperta una discussione a cui partecipano attivamente i soci presenti ai quali il Presidente fornisce gli opportuni chiarimenti. Dopo ampia discussione l'assemblea delibera di approvare, all'unanimità, la nuova conformazione dello statuto e la denominazione con le ulteriori integrazioni.

6) Varie ed eventuali

Il presidente informa l'assemblea della richiesta da parte della RSA Madonna del Rosario di poter accedere alla cabina Enel, situata vicino al piazzale del capannone, tramite uno scavo per interrare i cavi elettrici necessari al funzionamento della nuova casa di riposo. L'assemblea approva all'unanimità l'istituzione di una servitù di elettrodotto e conferisce mandato al presidente per procedere alla relativa pratica dal notaio.

IL SEGRETARIO

ELENA BUONCRISTIANI

Il Funzionario
Eletto (*)
(*) Firma delegata del Direttore Provinciale
Ritizio Muscarò

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI PISA
UFFICIO TERRITORIALE DI PONTEDERA

27 MAG. 2019

Registrato 925 SERIE III

IL PRESIDENTE

MAURIZIO FICINI

STATUTO

Ente Carnevale dei Bambini Pro loco di Orentano Associazione di Promozione Sociale

ART. 1

(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del *Codice civile* e del *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente *denominazione*:

"Ente Carnevale dei Bambini Pro loco di Orentano - Associazione di Promozione Sociale", in breve "Ente Carnevale dei Bambini Pro loco di Orentano - APS" da ora in avanti denominata "*associazione*", con *sede legale* nel Comune di *Castelfranco di Sotto (PI)*, *via della Chiesa n. 5*, *frazione di Orentano* e con *durata illimitata*.

ART. 2

(Scopo, finalità e attività)

L'associazione *non ha scopo di lucro* e persegue finalità *civiche, solidaristiche e di utilità sociale* mediante lo svolgimento, *in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi*, in via esclusiva o principale, di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo *prevalente* dell'attività di *volontariato dei propri associati*:

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

lett. k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

lett. o) attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile.

In generale sono potenziali settori di intervento dell'Associazione, ove compatibili, le attività di cui all'articolo 5 del CTS e all'art. 2 del Decreto impresa sociale (D.Lgs 112/2017) e successive modificazioni e integrazioni.

Sono finalità dell'associazione:



Handwritten signatures and notes on the right margin. The signatures appear to be: "Daniele Guarna", "Giancarlo D'Amico", "Stefano Panti", "Giancarlo D'Amico", "Stefano Panti", "Giancarlo D'Amico", "Stefano Panti", "Giancarlo D'Amico", "Stefano Panti". There are also some illegible handwritten notes.

- organizzare, costruire, ricoverare, conservare carri allegorici, mascheroni ecc, per lo svolgimento delle manifestazioni carnevalesche, che potrà avvenire anche con l'acquisto, la costruzione, l'amministrazione e la conduzione di beni mobili e immobili;
- promuovere le iniziative a favore dei bambini anche in collaborazione con gli istituti scolastici;
- svolgere fattiva opera per organizzare turisticamente la località, proponendo alle Amministrazioni competenti il miglioramento estetico della zona e tutte quelle iniziative atte a tutelare e valorizzare le bellezze e risorse naturali, le produzioni tipiche locali, nonché il patrimonio culturale, storico – monumentale, artistico ed ambientale, attivando ogni possibile forma di collaborazione con enti pubblici e privati;
- promuovere e organizzare, anche in collaborazione con gli Enti Pubblici e/o privati, iniziative (convegni, escursioni, spettacoli pubblici, mostre, festeggiamenti, manifestazioni sportive, fiere enogastronomiche, sagre e/o manifestazioni di altro genere, nonché iniziative di solidarietà sociale, recupero ambientale, restauro e gestione di monumenti etc.) che servono ad attirare e rendere più gradito il soggiorno dei turisti e la qualità della vita dei residenti.
- sviluppare l'ospitalità, l'educazione turistica d'ambiente e la conoscenza globale del territorio, e più in generale sensibilizzare la popolazione residente nei confronti del fenomeno turistico;
- stimolare il miglioramento delle infrastrutture e della ricettività alberghiera ed extra alberghiera;
- preoccuparsi del regolare svolgimento dei servizi locali (interessanti il turismo) svolgendo tutte quelle azioni atte a garantirne la più larga funzionalità;
- collaborare con gli Organi competenti nella vigilanza sulla conduzione dei servizi pubblici e privati di interesse turistico, verificando soprattutto il rispetto delle tariffe e proponendo, se del caso, le opportune modificazioni;
- curare l'informazione e l'accoglienza dei turisti, anche tramite la gestione degli Uffici d'informazione previsti dalle leggi vigenti in materia
- promuovere e sviluppare la solidarietà e il volontariato nonché l'aggregazione sociale attraverso attività nel settore sociale e del volontariato a favore della popolazione del territorio (proposte turistiche specifiche per la terza età, progettazione e realizzazione di spazi sociali destinati all'educazione, alla formazione e allo svago dei minori, iniziative di coinvolgimento delle varie componenti della comunità locale finalizzate anche all'eliminazione di eventuali sacche di emarginazione, organizzazione di itinerari turistico - didattici per gruppi scolastici, scambi da e per l'estero per favorire la conoscenza del territorio, la cultura del medesimo anche ricollegando i valori del nostro territorio e della nostra cultura con quelli degli emigrati residenti all'estero), riattivare un collegamento anche con le persone che sono emigrate.
- Per favorire l'aggregazione tra i soci e la loro crescita culturale e sociale l'associazione, previa affiliazione ad un Ente di Promozione Sociale Nazionale, potrà aprire e gestire nei propri locali un circolo riservato ai soci, anche con possibilità di somministrazione di alimenti e bevande.

- Per il raggiungimento degli scopi sociali sono ammesse tutte le iniziative accessorie e connesse regolarmente deliberate dagli organi statutariamente competenti.
- Le attività elencate potranno essere svolte instaurando forme di collaborazione con Enti pubblici e privati.

L'associazione non dispone *limitazioni* con riferimento alle condizioni economiche e *discriminazioni di qualsiasi natura in relazione all'ammissione degli associati* e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, *attività diverse* da quelle di interesse generale, *secondarie e strumentali* rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

L'associazione può esercitare anche attività di *raccolta fondi*, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, - attraverso la richiesta a *terzi* di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3 (Ammissione e numero degli associati)

Il *numero* degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le *persone fisiche* che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere *ammesso* come associato dovrà presentare, al Consiglio Direttivo, una *domanda* che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- l'impegno a collaborare con le iniziative dell'associazione di cui all'art.2 del presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo *criteri non discriminatori*, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere *comunicata* all'interessato e *annotata*, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la *deliberazione di rigetto* della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera

sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere *permanente* e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ART. 4 **(Diritti e obblighi degli associati)**

Gli associati hanno il *diritto* di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;
- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

Gli associati hanno l'*obbligo* di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- collaborare, secondo le indicazioni impartite dal direttivo, con le iniziative dell'associazione di cui all'art.2 del presente Statuto
- non operare in concorrenza con le attività della associazione.

ART. 5 **(Perdita della qualifica di associato)**

La qualifica di associato si perde per *morte, recesso o esclusione*.

L'associato che contravviene *gravemente* agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere *escluso* dall'associazione mediante deliberazione del Consiglio Direttivo, dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni e chiedere che, sull'istanza di esclusione, si pronunci L'Assemblea. La morosità nel pagamento della quota associativa, prolungata per oltre trenta giorni dall'invito di pagamento rivolto all'associato moroso, dà luogo alla perdita della qualità di Socio. Sulla esclusione dell'associato moroso delibera il Consiglio Direttivo.

L'associato può sempre *recedere* dall'associazione.



Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione al Consiglio Direttivo, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato.

La dichiarazione di recesso ha *effetto* con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.

I *diritti di partecipazione* all'associazione non sono trasferibili.

Le somme versate a titolo di quota associativa *non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili*.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul *patrimonio* della stessa.

ART. 6 (Organi)

Sono *organi* dell'associazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice Presidente
- il Segretario e il Tesoriere
- l'Organo di controllo;

ART. 7 (Assemblea)

Nell'Assemblea hanno *diritto di voto* tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun associato ha *un voto*.

Ciascun associato può farsi *rappresentare* in Assemblea da un altro associato mediante *delega scritta*, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 2 associati.

La *convocazione* dell'Assemblea - almeno otto giorni prima della data fissata per l'Assemblea - avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, viene affissa negli esercizi commerciali del paese oppure spedita alternativamente a mezzo mail, posta ordinaria o altri mezzi di comunicazione, all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si *riunisce* almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la *necessità* o quando ne è fatta *richiesta motivata* da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze *inderogabili*:

- *nomina e revoca i componenti degli organi associativi* e, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approva il *bilancio di esercizio*;
- delibera sulla *responsabilità dei componenti degli organi associativi*, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove *azione di responsabilità* nei loro confronti;
- delibera sulla *esclusione degli associati*;
- delibera sulle *modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto*;
- approva l'eventuale *regolamento dei lavori assembleari*;

- delibera lo *scioglimento*;
- delibera la *trasformazione, fusione o scissione* dell'associazione;
- delibera sugli *altri oggetti* attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea è validamente costituita in *prima convocazione* con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in *seconda convocazione* qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea *delibera* a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per *modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto* occorre, in *prima convocazione*, la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e, in *seconda convocazione*, qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega, il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo *scioglimento dell'associazione* e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 8 (Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo *opera* in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, *revocato* con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono *compiti* di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è *formato* da un numero di almeno 15 componenti, eletti tramite votazione dall'Assemblea, durano in carica tre anni e sono *rieleggibili*.

Gli amministratori sono *scelti* fra gli associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

I consiglieri che risultano assenti per un anno senza giustificazione motivata, possono essere dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Direttivo, il quale provvede alla surrogazione dei medesimi come previsto nel successivo comma.



In caso di vacanza, per qualsiasi motivo, i consiglieri mancanti saranno sostituiti con i soci che, secondo i risultati delle elezioni, seguono immediatamente i membri eletti.

Il Consiglio Direttivo è validamente *costituito* quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le *deliberazioni* del Consiglio Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il *potere di rappresentanza* attribuito agli amministratori è *generale*, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

ART. 9 (Presidente)

Il Presidente *rappresenta legalmente* l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è *eletto* dal Consiglio Direttivo tra i propri componenti a maggioranza dei presenti.

Il Presidente *dura in carica* quanto il Consiglio Direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

È compito del presidente alla scadenza del mandato dell'intero consiglio, convocare le elezioni per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il *Vice Presidente* sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 10 (Organo di controllo)

L'Organo di controllo, anche *monocratico*, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge oppure, facoltativamente, al ricorrere della volontà assembleare.

I *componenti* dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'Organo di controllo *vigila* sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei *principi* di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla *adeguatezza* dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui al co. 1, art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso l'Organo

di controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. L'organo di controllo esercita inoltre *compiti di monitoraggio* dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed *attesta* che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. L'eventuale redazione del bilancio sociale darà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono, in qualsiasi momento, procedere, anche individualmente, ad *atti di ispezione e di controllo*, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 11 (Revisione legale dei conti)

Se l'Organo di controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'associazione *deve* nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 12 (Patrimonio)

Il patrimonio dell'associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è *utilizzato* per lo svolgimento delle *attività* statutarie ai *fini* dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ART. 13 (Divieto di distribuzione degli utili)

Ai fini di cui al precedente art. 12, l'associazione ha il *divieto di distribuire*, anche in modo *indiretto*, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 14 (Risorse economiche)

L'associazione può trarre le *risorse economiche*, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da *fonti diverse*, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi, sagre, feste e spettacoli, nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore.



ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il *bilancio di esercizio* annuale, con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è *predisposto* dal Consiglio Direttivo, viene *approvato* dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio e *depositato* presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

Il Consiglio Direttivo documenta il *carattere secondario e strumentale delle attività diverse* di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Bilancio sociale e informativa sociale)

L'associazione, al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli *eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi* a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

ART. 17
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli *associati*, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- registro dei *volontari*, che svolgono la loro attività in modo *non occasionale*;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Assemblea*, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del Consiglio Direttivo;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'*Organo di controllo*, se previsto, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali *altri organi associativi*, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno *diritto di esaminare* i suddetti libri associativi facendone richiesta scritta al Consiglio Direttivo il quale nel termine di 30 giorni dovrà convocare presso la sede sociale il richiedente al fine di far esercitare il suo diritto.

ART. 18
(Volontari)

I *volontari* sono *persone* che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari *non può essere retribuita* in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere *rimborsate* dall'associazione soltanto le *spese effettivamente sostenute e documentate* per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo *forfetario*.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117

La qualità di volontario è *incompatibile* con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 19 (Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, *anche dei propri associati*, solo quando ciò sia *necessario* ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

In ogni caso, il *numero* dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari o al 5% del numero degli associati.

ART. 20 (Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di *scioglimento* dell'associazione, il *patrimonio residuo* è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, a fini di utilità sociale o ad altri enti del Terzo settore operanti sul territorio di Orentano, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più *liquidatori* preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 21 (Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal *Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117* (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.

Brancini
Marina Pini
Chiara Perotti
Carlo
Flavio Duranti
Mottan

Goldi
Stefano
Matteo
Giulio
Stefano

